

CONCORSI ED ESAMI

Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione:

Sostituzione del segretario della commissione centrale dei ricorsi per gli insegnanti non di ruolo degli istituti regionali d'arte e scuole medie annesse e dell'Istituto tecnico femminile regionale di Catania . . . pag. 43

LEGGI E DECRETI

DECRETO 28 settembre 1978.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di parte del territorio comunale di San Gregorio di Catania.**L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE**

Visto la Statuto della Regione;

Visto il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;

Viste la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, e le successive modificazioni ed integrazioni di cui alla legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;

Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 1497, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il verbale n. 41 redatto nella seduta del 26 agosto 1966, nella quale la commissione provinciale di Catania per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche ha proposto di sottoporre a vincolo paesaggistico tutto il territorio comunale di San Gregorio;

Accertato che il predetto verbale è stato pubblicato nell'albo pretorio del comune di San Gregorio e depositato nella segreteria del comune stesso, nonché presso le associazioni di cui alla legge n. 1497 del 1939, per il periodo di tempo prescritto dalla legge medesima;

Esaminate le opposizioni preposte, tutte nei termini di cui alla già menzionata legge n. 1497, da:

1) giunta municipale di San Gregorio con deliberazione n. 51 del 5 maggio 1967;

2) sig. Lombardo Domenico, nella sua qualità di sindaco del comune di San Gregorio;

3) sig. Bentivegna Giuseppe, domiciliato in Catania, via Canfora n. 172;

4) sigg.ri Rasà Pasquale, Rasà Gaetano, Rasà Giuseppe, Rasà Domenica, Rasà Rosaria e Rasà Anna, tutti domiciliati in San Gregorio, via Rua di Sotto n. 12;

5) Sig. Maugeri Giuseppe, domiciliato in San Gregorio, via Zizzo n. 30;

Esaminata la nota n. 3920 dell'8 giugno 1968, nella quale il Soprintendente ai monumenti della Sicilia orientale ha formulato le controdeduzioni relative alle opposizioni sopra specificate;

Considerato che, essendo trascorsi molti anni dalla data in cui fu avanzata dalla competente commissione provinciale la proposta di vincolo, è stata avvertita l'es-

genza di disporre, con provvedimento n. 2758/Gr. IV del 25 maggio 1978, una approfondita istruttoria, allo scopo di accertare se sussistevano le condizioni per convalidare, in tutto od in parte, il vincolo paesaggistico sul territorio comunale di San Gregorio;

Vista la relazione tecnica del 14 agosto 1978, con cui è riconosciuto tuttora meritevole di tutela paesaggistica il territorio comunale di San Gregorio, ad esclusione di una piccola parte a sud di esso, che, per la vicinanza con la periferia di Catania, è stata compromessa da una serie di lottizzazioni con costruzioni fitte e volumetricamente imponenti e che è compresa nella descrizione che segue:

« dall'estrema punta a sud del confine comunale si segue il confine stesso, il quale coincide con la strada Catania-Ficarazzi, verso nord-est fino alla carreggiabile in contrada Cezza; si percorre detta carreggiabile verso nord fino al suo termine; si prosegue, poi, in linea retta a sud la contrada Carrubazza; si percorre detta strada verso nord fino a raggiungere la strada che delimita a sud la contrada Carrubazza; si percorre detta strada verso ovest fino all'intersezione con la strada che da Catania conduce a San Gregorio e che segna anche il confine comunale ad ovest; si segue detta strada verso sud fino al ricongiungimento con il punto di partenza inizialmente descritto »;

Considerato che, escludendo la zona sopradescritta:

a) il centro urbano di San Gregorio, sia per la forma delle strade, le quali presentano un tracciato a volte tortuoso ed a volte caratterizzato da una linearità semplice e spontanea e consentono, da numerosi punti, la mirabile visione dell'Etna, sia per le case che, modeste nei volumi e nella espressione architettonica, rivelano una sensibilità artistica paesana dovuta a radicate costumanze locali, forma un complesso di cose immobili costituenti un caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale, in cui sono evidenti la spontanea concordanza e fusione fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano;

b) il territorio comunale, analogamente a quello dei comuni limitrofi, consente la libera visione, da numerosi punti di vista e belvederi accessibili al pubblico, dei panorami offerti dal magnifico scenario dell'Etna, da una parte, e dalle vallate degradanti verso la città di Catania ed il mare, dall'altra;

c) alcune aree del territorio comunale presentano, inoltre, aspetti e conformazioni del terreno, che alla bellezza naturale uniscono valori caratteristici, perchè le imponenti colate laviche dell'Etna, le quali, per le forme caotiche e primordiali, richiamano le prime ere geologiche, e la particolare vegetazione formata da piante locali costituiscono rarità riscontrabili soltanto nelle località del circondario etneo;

Ritenuto che, nella specie, ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse, che suggeriscono l'opportunità di sottoporre a vincolo paesistico il territorio comunale di San Gregorio, ad esclusione della zona sopradescritta, in conformità della proposta della commissione provinciale di Catania per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche e con le modificazioni prospettate in sede degli accertamenti disposti;

Rilevato che l'apposizione del vincolo non esclude l'utilizzazione economica del bene nè implica soppressione dello *jus aedificandi*, ma, essendo intesa a regolare il concreto esercizio dei relativi diritti in rapporto

all'interesse pubblico, comporta soltanto per i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili ricadenti nel territorio vincolato l'obbligo di sottoporre alla preventiva approvazione della competente Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici qualunque progetto di opere, anche le stesse, nella entità volumetrica ed altimetrica, nella distribuzione degli elementi decorativi e nei rapporti di colore, siano armonizzate e facciano maggiormente risaltare i particolari pregi paesistici, naturali ed ecologici del territorio vincolato;

Disattese, per i motivi sopra specificati, le opposizioni come sopra proposte;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni sopra espresse, il territorio comunale di San Gregorio, che è delimitato in rosso nella planimetria allegata che forma parte integrante del presente decreto e da cui è stata esclusa la zona descritta in premessa, è dichiarato di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 9, numeri 4 e 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, unitamente al verbale redatto nella seduta del 26 agosto 1966 dalla competente commissione provinciale di Catania per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche, ai sensi degli artt. 4 della legge n. 1497 del 1939 e 12 del R.D. n. 1357 del 1940, sopra citati.

Una copia della G.U.R.S., contenente il presente decreto, sarà trasmessa, entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici da Catania, al comune di San Gregorio, perchè venga affissa per mesi tre all'albo pretorio del medesimo comune.

Altra copia della predetta gazzetta, con la planimetria, sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici del comune di San Gregorio, ove gli interessati potranno prenderne visione.

La Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Catania comunicherà a quest'Assessorato la data della effettiva affissione del numero della gazzetta sopra indicata all'albo del comune di San Gregorio.

Palermo, 28 settembre 1978.

ORDILE

Allegato

COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI E PANORAMICHE DI CATANIA

(verbale n. 41 del 26 agosto 1966)

L'anno 1966 il giorno 26 del mese di agosto, alle ore 18, presso i locali della Soprintendenza ai monumenti, regolarmente

convocata dal presidente con lettera raccomandata del 3 agosto 1966 si è riunita la commissione provinciale di Catania per le bellezze naturali e panoramiche per discutere il seguente

Ordine del giorno:

- | | |
|-------------------------|---|
| 1) Catania | - Riproposta vincolo centro artistico-storico; |
| 2) Catania | - Proposta di vincolo paesistico della zona compresa tra Largo Barriera, via Due Obelischi sino all'incrocio con via Passo Gravina, via Passo Gravina fino all'incrocio con via Carrubella e via Vitaliti, via Vitaliti fino all'incrocio con via del Bosco, via del Bosco fino all'incrocio con via Pietro Novelli, via Pietro Novelli fino all'incrocio con via Pietra dell'Ova, via Pietra dell'Ova fino ad incontrare il confine del comune di Tremestieri e Santa Agata Li Battiati; |
| 3) San Gregorio | - Vincolo paesistico del territorio comunale; |
| 4) Gravina | - Vincolo paesistico del territorio comunale; |
| 5) Mascalucia | - Vincolo paesistico del territorio comunale; |
| 6) S. Agata Li Battiati | - Vincolo paesistico del territorio comunale. |

(Omissis)

3° punto dell'ordine del giorno: San Gregorio - Vincolo paesistico del territorio comunale.

Sono presenti i sigg.ri:

- 1) on. prof. avv. Orazio Condorelli - presidente;
- 2) dott. ing. Giovanni Di Geso - soprintendente ai monumenti della Sicilia orientale - v. presidente;
- 3) avv. Filippo Ielo - presidente dell'Ente provinciale per il turismo di Catania - componente;
- 4) prof. Roberto Rimini - rappresentante dell'Associazione provinciale dei professionisti e artisti di Catania - componente;
- 5) dott. Lorenzo Leonardi - rappresentante dell'Associazione provinciale degli agricoltori di Catania - componente;
- 6) ins. Domenico Lombardo - sindaco di San Gregorio - componente.

Funge da segretario il prof. Guglielmo Tasca della Soprintendenza ai monumenti di Catania.

Assente, benchè regolarmente invitato con lettera raccomandata del 3 agosto 1966 l'ing. Alfio Faro - rappresentante dell'Associazione provinciale degli industriali di Catania.

Il presidente prof. Orazio Condorelli, constatata la presenza del numero legale dei componenti la commissione a norma dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, dichiara aperta la seduta.

Egli fa l'esame della situazione e rammenta che l'argomento era stato posto all'ordine del giorno dell'adunanza del 22 luglio 1966 ma che in quella adunanza, la commissione, accogliendo le insistenze del sindaco di San Gregorio ins. Domenico Lombardo, aveva consentito il rinvio della decisione allo scopo di dare la possibilità al sindaco stesso di consultare la giunta comunale.

Infatti mentre tutti gli altri componenti la commissione già nella precedente seduta, dopo aver lungamente discusso in merito alla proposta di vincolo, erano favorevole all'imposizione del vincolo paesistico su tutto il territorio comunale di San Gregorio, soltanto il sindaco, ins. Domenico Lombardo, aveva espresso il suo dissenso, temendo che il vincolo potesse costituire intralcio all'attività edilizia e alla economia del comune, per cui aveva chiesto di rinviare la discussione ad una nuova adunanza della commissione in modo di avere la possibilità di consultare la giunta comunale prima di esprimere il voto.

Prende la parola il sindaco di San Gregorio il quale dice che, a suo avviso, non sussistono, per tutto il territorio comu-

nale, le condizioni previste dall'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Tali condizioni, a suo parere, si riscontrerebbero soltanto nella zona esterna del paese che dalla località Scala segue la direttrice Est-Sud lungo il costone panoramico su Catania e il mare.

Infatti per quanto riguarda il paese egli ritiene che il regolamento edilizio comunale sia strumento sufficiente a impedire deturpazioni e costruzioni di edifici che per l'altezza potrebbero occludere le libere visuali panoramiche. D'altra parte il vincolo costituirebbe una menomazione dell'autonomia comunale e si rivelerebbe dannoso per lo sviluppo urbanistico del paese. Egli si dichiara disposto a sottoporre alla competenza della Soprintendenza la decisione riguardante le costruzioni future da eseguirsi nel centro urbano che dovessero superare i metri 15 di altezza. Infatti, secondo il suo parere, il vincolo non dovrebbe comprendere il centro cittadino e le zone di espansione edilizia, ma esso dovrebbe estendersi soltanto sul territorio non urbanizzato.

Il soprintendente, dott. ing. Giovanni Di Geso, precisa che tutti gli altri membri della commissione hanno riconosciuto la necessità di vincolare anche il centro abitato del comune di San Gregorio. Esso, infatti, per la caratteristica forma delle strade, le quali presentano un tracciato a volte tortuoso, a volte caratterizzato da una linearità semplice e spontanea, per le case le quali, modeste nei volumi e nella espressione architettonica, rivelano una paesana sensibilità artistica dovuta a radicate costumanze locali, rappresenta un complesso di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale in cui sono evidenti la spontanea concordanza e fusione fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano, come richiesto dal n. 3 dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dal n. 4 dell'art. 9 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357.

La tesi sostenuta dal sindaco secondo cui è sufficiente il regolamento edilizio a tutelare detto complesso di cose immobili non può essere assolutamente condivisa dalla commissione in quanto il regolamento edilizio, da un lato, e l'imposizione del vincolo di notevole interesse pubblico, dall'altro, perseguono finalità del tutto autonome e distinte, senza che quindi si possa configurare alcuna necessaria connessione o interferenza fra le due entità; il regolamento edilizio avente lo scopo di migliorare la salubrità e l'estetica del comune e dell'abitato in genere, mentre l'imposizione del vincolo di notevole interesse pubblico è preordinata alla tutela delle bellezze naturali e panoramiche e del complesso di cose immobili che compongono il caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale.

D'altra parte il sindaco stesso chiede l'intervento della Soprintendenza sulle costruzioni future che dovessero superare i 15 metri di altezza; tale intervento non potrebbe, ovviamente, estrinsecarsi ove la località non fosse sottoposta a vincolo; pertanto, vi è una contraddizione di termini nella richiesta del sindaco di San Gregorio.

Poiché ormai sull'argomento si è a lungo discusso per ben due adunanze della commissione il presidente riassume quanto finora è stato detto da ciascuno dei componenti la commissione.

Egli, dopo aver rilevato che, ad eccezione del sig. ins. Domenico Lombardo, sindaco di San Gregorio, tutti gli altri componenti sono convinti della necessità di sottoporre a vincolo l'intero territorio comunale di San Gregorio perchè riconoscono che esso, come gli altri comuni vicini, consente la libera visione da numerosi punti di vista accessibili al pubblico delle pendici e delle vette dell'Etna da una parte e delle vallate degradanti verso la città di Catania ed il mare, dall'altra, che possono, a ragione, considerarsi quadri naturali di notevole bellezza, che il centro abitato di San Gregorio costituisce un complesso di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, invita i componenti la commissione ad esprimere singolarmente il proprio voto.

Il sindaco del comune di San Gregorio di Catania sig. Domenico Lombardo chiede al sig. presidente della commissione provinciale di Catania per le bellezze naturali e panoramiche

che sia trascritta nel verbale la seguente dichiarazione, di cui lascia agli atti della Soprintendenza l'originale da lui firmato: « Il sindaco del comune di San Gregorio di Catania, componente la commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali quale rappresentante del comune interessato all'argomento in trattazione;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, e specificatamente l'art. 1 punti 1, 2, 3 e 4;

Premesso:

a) che per quanto si riferisce a tutto il territorio del comune non sussistono le condizioni previste dall'art. 1 della legge citata perchè tutto il territorio del comune venga sottoposto a vincolo paesistico;

b) che esse condizioni si riscontrano solo nella zona esterna del paese, che partendo dall'entrata est (località Scala) segue la direttrice est-sud lungo il costone panoramico su Catania e il mare;

Dichiara a tutti gli effetti di legge e con ogni riserva ampia e piena:

1) di opporsi nella maniera più categorica legale e formale affinché il vincolo paesistico si estenda a tutto il territorio del comune, non sussistendo le condizioni prescritte dalla legge sopracitata. Ciò sarebbe una violazione della legge stessa e nel contempo un arbitrio, una menomazione della autonomia del comune stesso nonché un grave pregiudizio allo sviluppo urbanistico del paese estremamente dannoso per le gravissime ripercussioni negative sulla economia e disoccupazione locale;

2) in linea subordinata ed al massimo il comune potrebbe considerare la possibilità di passare alla commissione la competenza di decidere per quelle costruzioni a venire che dovessero superare i metri 15 di altezza, semprechè il vincolo venga anche esteso ai comuni limitrofi eliminando così una diversità di costruzioni fra zone omogenee;

3) il comune è pienamente consenziente che il vincolo paesistico venga costituito per la zona cui alla lettera b) delle premesse riconoscendo che in detta zona sussistono le condizioni di legge. Ciò, ovvio, salva la esatta preventiva delimitazione della zona stessa.

Pertanto il sottoscritto componente della commissione stessa dichiara che si oppone e si astiene dal voto con ampia riserva di ogni azione legale a difesa dei diritti dell'amministrazione che rappresenta e dei cittadini amministrati. F.to Illeggibile ».

Dopo di che si procede alla votazione;

Sono presenti e votanti i sigg.ri:

- 1) on.le prof. avv. Orazio Condorelli - presidente;
- 2) dott. ing. Giovanni Di Geso - soprintendente ai monumenti della Sicilia orientale - v. presidente;
- 3) avv. Filippo Ielo - presidente dell'Ente provinciale per il turismo di Catania - componente;
- 4) prof. Roberto Rimini - rappresentante dell'Associazione provinciale dei professionisti e artisti di Catania - componente;
- 5) dott. Lorenzo Leonardi - rappresentante dell'Associazione provinciale degli agricoltori di Catania - componente;
- 6) ins. Domenico Lombardo - sindaco di San Gregorio - componente.

La Commissione

— considerato che il complesso urbano di San Gregorio, per la caratteristica forma delle strade, le quali presentano un tracciato a volte tortuoso e a volte caratterizzato da una linearità semplice e spontanea e consentono, da numerosi punti, la mirabile visione dell'Etna; per le case che, modeste nei volumi e nella espressione architettonica, rivelano una sensibilità artistica paesana dovuta a radicate costumanze locali; rappresenta un complesso di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale nel quale sono evidenti la spontanea concordanza e fusione fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano;

— considerato che il territorio comunale di San Gregorio, analogamente ai territori dei comuni limitrofi, consente la libera visione da numerosi punti di vista a belvedere accessibili al pubblico, del magnifico scenario dell'Etna, da una parte, e

delle vallate degradanti verso la città di Catania e il mare, dall'altra, da considerarsi quadri naturali;

— considerato che alcune zone del territorio in questione posseggono anche valori caratteristici di bellezza naturale in quanto comprendono aspetti e conformazioni del terreno che alla bellezza naturale uniscono il pregio della rarità perchè le imponenti colate laviche dell'Etna, che per le forme caotiche e primordiali richiamano le prime ere geologiche, e la particolare vegetazione formata da piante locali rappresentano una rarità in quanto riscontrabili soltanto nelle località del circondario etneo,

Delibera

a maggioranza col voto favorevole dei sigg.ri:

- 1) on.le prof. avv. Orazio Condorelli - presidente;
 - 2) dott. ing. Giovanni Di Geso - soprintendente ai monumenti della Sicilia orientale - v. presidente;
 - 3) avv. Filippo Ielo - presidente dell'Ente provinciale per il turismo di Catania - componente;
 - 4) prof. Roberto Rimini - rappresentante dell'Associazione provinciale dei professionisti e artisti di Catania - componente;
 - 5) dott. Lorenzo Leonardi - rappresentante dell'Associazione provinciale degli agricoltori di Catania - componente;
- di sottoporre a vincolo ai sensi dell'art. 1, nn. 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 9, nn. 4 e 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, tutto il territorio del comune di San Gregorio.

Esaurito l'argomento riguardante il vincolo panoramico del territorio comunale di San Gregorio la commissione passa ad esaminare gli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

(Omissis)

Esaurita la discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno la seduta viene sciolta alle ore 20.

Il Presidente
Condorelli

(32)

DECRETO 28 settembre 1978.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del comune di Trecastagni.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;

Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, e le successive modificazioni ed integrazioni di cui alla legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;

Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 1497, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

Considerato che la commissione provinciale di Catania per la tutela delle bellezze naturali, nella seduta del 25 ottobre 1966, con verbale n. 42, ha proposto di sottoporre a vincolo paesaggistico tutto il territorio comunale di Trecastagni;

Accertato che il verbale n. 42 predetto è stato pubblicato nell'albo pretorio del comune di Trecastagni e depositato nella segreteria del comune stesso, nonché presso le associazioni di cui alla legge n. 1497/1939, per

il periodo di tempo prescritto dalla legge medesima;

Esaminate l'opposizione proposta, nei termini di cui alla già menzionata legge n. 1497, dalla giunta municipale di Trecastagni con deliberazione n. 95 del 22 giugno 1967 e le controdeduzioni relative, pervenute con nota n. 4444 del 28 giugno 1968, del Soprintendente ai monumenti della Sicilia orientale;

Considerato che il centro abitato di Trecastagni presenta un aspetto caratteristico dovuto alla particolare conformazione planovolumetrica del tessuto urbano, che, articolandosi sulle balze degradanti, offre un singolare susseguirsi di effetti scenografici e di prospettive di interessante valore estetico per l'alternarsi di case, costruite secondo radicate costumanze locali, e di edifici e di chiese settecenteschi di valore storico-artistico; che esso consente, inoltre, il godimento, da numerosi punti di vista e da belvederi pubblici, di visuali panoramiche verso l'Etna, da una parte, e verso la lontana costiera ionica, dall'altra, per cui detto centro urbano costituisce un complesso di cose immobili aventi un caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale, di cui nota essenziale è la spontanea concordanza fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano;

Considerato che il territorio comunale di Trecastagni costituisce nella sua estensione, analogamente ai territori degli altri comuni limitrofi, bellezza panoramica, perchè, essendo ricco di pregi paesistici, consente il godimento di ampie vedute, che, da una parte, si estendono verso il magnifico scenario dell'Etna e, dall'altra, seguendo le balze degradanti coltivate a vigneti, verso la lontana costiera ionica, formando dei quadri naturali visibili e godibili da strade pubbliche urbane ed extra-urbane, da piazzali e da pianori naturali accessibili al pubblico;

Considerato che alcune zone del territorio suddetto posseggono, altresì, cospicui caratteri di bellezza naturale, in quanto comprendono anche aspetti e conformazioni del terreno, che alla bellezza naturale uniscono il pregio della rarità, perchè le imponenti colate laviche dell'Etna, le quali richiamano le prime ere geologiche per le loro forme caotiche e primordiali, i con dei vulcani spenti e la particolare vegetazione formata da piante locali presentano degli aspetti riscontrabili soltanto nelle località del circondario etneo;

Vista la nota n. 7141 del 22 novembre 1975, con la quale la Soprintendenza ai monumenti di Catania ha comunicato che, non essendo mutate le peculiari caratteristiche del territorio comunale di Trecastagni, riconosce tuttora meritevoli di tutela i valori paesaggistici già riconosciuti dall'apposita commissione nella sua riunione del 25 ottobre 1966 sopra menzionata;

Ritenuto che, nella specie, ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse che suggeriscono l'opportunità di sottoporre a vincolo paesistico il territorio comunale di Trecastagni, in conformità della proposta della commissione provinciale di Catania per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche;

Rilevato che l'apposizione del vincolo non esclude l'utilizzazione economica del bene nè implica soppressione dello *jus aedificandi*, ma, essendo intesa a regolare il concreto esercizio dei relativi diritti in rapporto all'interesse pubblico, comporta soltanto per i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili ricadenti nel territorio vincolato l'obbligo di sottoporre alla preventiva approvazione della competente Soprintendenza per i beni ambientali ed architetti

DECRETO 14 dicembre 1978.

Revoca del D.A. 29 marzo 1978 concernente l'autorizzazione al Banco di Sicilia ad assumere in gestione il patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Centuripe.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.M. 23 gennaio 1928 concernente norme regolamentari per l'esecuzione del R.D.L. 29 luglio 1927, n. 1509, sull'ordinamento del credito agrario;

Visto il R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.L.C.P.S. 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il D.P.R. 27 giugno 1952, n. 1133;

Visto il D.A. n. 53005 del 29 marzo 1978 con il quale il Banco di Sicilia - Sezione di credito agrario e peschereccio - è stato autorizzato ad assumere in gestione il patrimonio della cassa comunale di credito agrario di Centuripe;

Visto il ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale è stato sollevato conflitto di attribuzione in ordine al citato D.A. n. 53005 del 29 marzo 1978;

Considerato che, come eccepito, non spetta alla autorità regionale regolare la materia dell'assunzione di gestione del patrimonio delle casse comunali di credito agrario;

Ravvisata, pertanto, la necessità di revocare il D.A. n. 53005 del 23 marzo 1978;

Decreta:

Articolo unico

Il D.A. n. 53005 del 29 marzo 1978, con il quale il Banco di Sicilia - Sezione di credito agrario e peschereccio - è autorizzato ad assumere in gestione il patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Centuripe, è revocato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 14 dicembre 1978.

D'ACQUISTO

(127)

DECRETO 23 dicembre 1978.

Autorizzazione provvisoria alla Banca Industriale di Trapani a prorogare l'attività dell'agenzia stagionale di Ganzirri, frazione del comune di Messina.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

Visto il D.L.C.P.S. 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il D.P.R. 27 giugno 1952, n. 1133;

Visto il D.A. n. 53034 del 27 settembre 1978 con il quale la Banca Industriale è stata autorizzata ad operare attraverso l'agenzia stagionale di Ganzirri, frazione del comune di Messina, per il periodo 1° maggio - 31 dicembre di ogni anno;

Vista l'istanza del 6 dicembre 1978 con la quale la Banca Industriale ha chiesto l'autorizzazione ad ope-

rare in via permanente attraverso lo sportello di Ganzirri al fine di consentire agli operatori economici e a tutti gli abitanti della frazione di continuare i rapporti già avviati con la Banca;

Ritenuta, pertanto, in parziale accoglimento della richiesta della « Industriale » l'opportunità di prorogare per il periodo invernale l'attività dello sportello di Ganzirri allo scopo di acquisire ulteriori elementi di valutazione per una definitiva trasformazione in permanente della dipendenza in questione;

Decreta:

Articolo unico

La Banca Industriale, S.p.A., con sede sociale in Trapani, è autorizzata, in via provvisoria, a mantenere in attività lo sportello bancario di Ganzirri, frazione del comune di Messina, per il periodo 1° gennaio - 30 aprile 1979, fermo restando quanto già stabilito con il D.A. n. 53034 del 27 settembre 1978.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana.

Palermo, 23 dicembre 1978.

D'ACQUISTO

(128)

ERRATA - CORRIGE

(Decreto 28 settembre 1978)

Dal quinto rigo del 17° capoverso delle premesse del decreto dell'Assessore ai beni culturali ed ambientali ed alla pubblica istruzione 28 settembre 1978 concernente la dichiarazione di notevole interesse pubblico di parte del territorio comunale di San Gregorio di Catania, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 3 del 20 gennaio 1979, anziché: « ... si prosegue, poi, in linea retta a sud la contrada Carrubazza; si percorre detta strada verso nord fino a raggiungere la strada che delimita a sud la contrada Carrubazza; si percorre detta strada verso ovest fino all'intersezione... »; leggesi: « ... si prosegue, poi, in linea retta verso nord fino a raggiungere la strada che delimita a sud la contrada Carrubazza; si percorre detta strada verso ovest fino all'intersezione... ».

(129)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione di beni immobili occorrenti per l'esecuzione dei lavori di costruzione del prolungamento della fognatura in prossimità di via Procida nel comune di Villafrati.

Con decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici n. 866/D del 9 giugno 1978 è stata determinata l'indennità di espropriazione, da corrispondere a titolo provvisorio alle sottelenate ditte, per l'espropriazione di immobili occorrenti per l'esecuzione dei lavori di costruzione del prolungamento della fognatura in prossimità della via Procida al sottostante burrone nel comune di Villafrati:

1) Conti Vincenzo, Francesco, Salvatore, Rosina e Giuseppa: fig. 9, part. 217 e 199, superficie da espropriare mq. 32,50, indennità provvisoria di espropriazione L. 7.063;